Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 121 del 24 maggio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 135

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni n. 93/2007; n. 147/2007; n. 153/2007; n. 159/2007; n. 160/2007; n. 161/2007.

S O M M A R I O

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 settembre 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) schema idrico Sardegna Sud-Orientale (sistema basso flumendosa-picocca: opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 P.R.G.A. - 2º e 3º lotto). (CUP I29J04000010001). (Deliberazione n. 93/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. "legge obiettivo", che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004), e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, relativo alla "attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l'altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e visto in particolare l'articolo 1, comma 977, che – tra l'altro – per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include lo "Schema n. 39 P.R.G.A. : Opere di approvvigionamento idropotabile - 2° e 3° lotto costa sud-orientale fino a Villasimius";

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 58 (G.U. n. 265/2003), con la quale questo Comitato, a valere sulle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2002, ha assegnato un finanziamento di euro 350.000, in termini di volume di investimento, all'intervento sopra citato per l'effettuazione di indagini in sito finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo, sottolineando che il relativo importo è ricompreso nel costo totale dell'intervento medesimo, indicato in 60,5 milioni di euro e da finanziare in sede di approvazione del progetto definitivo, e demandando all'Unità tecnica-Finanza di progetto di effettuare approfondimenti al fine di accertare la possibilità di attivare forme di partenariato pubblico-privato;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), che, all'allegato 2, include gli "schemi idrici della Sardegna sud-orientale (sistema Basso Flumendosa-Picocca)";

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i

finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'Intesa non si perfezioni;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512, della legge n. 296/2006;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che nella tabella B4, relativa alle "opere da avviare entro il 2012", include il progetto "Schema 39 P.R.G.A – 2° e 3° lotto" con il citato costo di 60,5 milioni di euro;

VISTA la nota 20 settembre 2007, n. 375, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha, tra l'altro, trasmesso la relazione istruttoria del progetto definitivo delle "opere di approvvigionamento idropotabile - Schema 39 P.R.G.A. - 2° e 3° lotto", successivamente aggiornata;

VISTA la nota 21 settembre 2007, n. 0049828, con la quale l'Unità tecnica – Finanza di progetto formula il proprio parere in ordine al piano economico-finanziario dell'opera suddetta;

VISTE le note 24 settembre 2007, n. 381, e 27 settembre 2007, n. 393, con le quali il citato Ministero delle infrastrutture ha trasmesso – rispettivamente – documentazione integrativa e un nuovo allegato "prescrizioni", aggiornato a seguito delle prescrizioni deliberate dalla Giunta regionale della Sardegna nel corso della seduta del 25 settembre 2007, nonché dichiarazione del R.U.P. circa la copertura del costo delle prescrizioni stesse;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 3 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Sardegna, sottoscritta l'11 dicembre 2002;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 166/2002, e l'articolo 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione"

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale*

- che l'intervento di cui al progetto in esame è conforme all'aggiornamento del P.R.G.A. ed è compreso nel Piano d'Ambito approvato con ordinanza 30 settembre 2002, n. 321, dal Commissario nominato con ordinanza del Ministro dell'interno – Delegato per la protezione Civile 12 aprile 2002, n. 3196, con poteri surrogatori degli organismi, non ancora insediati, responsabili degli strumenti di pianificazione del settore idrico, ed è altresì incluso nel piano stralcio di bacino regionale, approvato da detto Commissario, con ordinanza 31 dicembre 2002, n. 334, in forma di "piano direttore";
- che le opere da realizzare – che costituiscono il completamento di un'opera il cui 1° lotto è già in fase di avanzata esecuzione e l'anticipazione di un 1° stralcio della rete di distribuzione irrigua nel Comune di San Vito – assicurano l'approvvigionamento potabile di una vasta area della Sardegna sud-orientale, il Sarrabus, e consentono – attraverso il costruendo serbatoio di Monte Mereu, al servizio dell'abitato di Villasimius – l'interconnessione con l'esistente schema n. 46 del P.R.G.A.;
- che le opere, dimensionate per fornire circa un volume annuo di 9,731 Mmc suscettibile di fronteggiare il fabbisogno relativo anche alla popolazione turistica, consistono nella costruzione di:
  - una dorsale principale, funzionante a gravità, che collega l'edificando impianto di potabilizzazione di San Vito con il serbatoio di Monte Mereu ed una serie di condotte di derivazione e di avvicinamento dai serbatoi alle reti di distribuzione del soggetto gestore;
  - 12 nuovi serbatoi in c.a. della capacità complessiva di circa 25.000 mc;
  - una centrale di sollevamento per l'esistente serbatoio di "Sabadi";
  - una nuova rete irrigua a servizio dell'agro di San Vito, inclusiva di una vasca di carico in località "Nuraghe Scrocca";
- che, come esposto nella "presa d'atto" della delibera n. 58/2003, l'opera ha registrato un iter progettuale complesso, avviato con le procedure ordinarie sin dal 1997;
- che in particolare il Direttore del Servizio dighe, acque pubbliche, opere idrauliche e difesa ambiente dell'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sardegna, con determinazione del 1 giugno 2000, n. 311, ha approvato il progetto preliminare delle "opere di approvvigionamento idropotabile - schema n. 39 del nuovo P.R.G.A." per un costo complessivo di 140,30 miliardi di lire (pari ad euro 72.458.902,94), approvando nel contempo il progetto definitivo del 1° lotto dell'importo complessivo di 40 miliardi di lire (euro 20.658.275,96) e la convenzione regolante la concessione dell'esecuzione di detto 1° lotto;

- che il Commissario governativo per l'emergenza idrica della Sardegna, con ordinanza del 20 giugno 2003, n. 353, ha approvato "per le finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002" il quadro economico aggiornato del predetto progetto per la parte relativa al 2° e 3° lotto, determinando il relativo importo complessivo in 60,5 milioni di euro;
- che il soggetto aggiudicatore, con nota 10 novembre 2005, n. 14359, ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero istruttore;
- che i progettisti, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006), hanno presentato una dichiarazione in cui si attesta la corrispondenza del progetto definitivo ai contenuti del progetto preliminare approvato;
- che in data 11 gennaio 2006 il Ministero delle infrastrutture ha convocato la prevista Conferenza dei servizi, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri di Amministrazioni ed Enti interessati, mentre altri pareri sono pervenuti posteriormente a tale data;
- che il soggetto aggiudicatore aveva provveduto a far pubblicare, in data 23 novembre 2005, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità per il progetto definitivo in argomento su un quotidiano di diffusione nazionale e su altro a diffusione locale e che in relazione a detta pubblicazione sono pervenute alcune osservazioni, in ordine alle quali il "responsabile del procedimento" con nota 7 marzo 2006, prot. n. 3413, ha fornito le necessarie controdeduzioni, ritenute condivisibili dal Ministero istruttore;
- che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 10 maggio 2006, n. DSA-2006-12896, ha chiarito che il progetto era da sottoporre a procedura VIA di competenza regionale e che l'avviso di avvio di tale procedura è stato pubblicato su due quotidiani nel dicembre 2006;
- che la Regione Sardegna, con nota 18 settembre 2007, n. 2490, ha comunicato la conclusione positiva del giudizio di compatibilità ambientale ed ha poi formalizzato il proprio parere favorevole con delibera di Giunta del 25 settembre 2007, dettando prescrizioni che il Ministero istruttore ha recepito nella versione aggiornata del "foglio condizioni" trasmessa con la citata nota del 27 stesso mese;
- che altri pareri, favorevoli con prescrizioni, sono intervenuti da parte dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, dal Genio civile di Cagliari e dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
- che per la risoluzione delle interferenze è stata seguita la procedura prevista dagli artt. 166, 170 e 171 del decreto legislativo n. 163/2006 mediante trasmissione del progetto, completo del piano di risoluzione delle interferenze stesse, alle Amministrazioni ed enti interessati che hanno espresso i propri pareri favorevoli in parte con prescrizioni;

- sotto l'aspetto attuativo

- che il soggetto aggiudicatore, con la delibera n. 58/2003, è stato individuato nell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF), trasformatosi, a decorrere dal 29 dicembre 2006, nell'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS) e, a decorrere dal 31 maggio 2007, nell'Ente acque della Sardegna, che ha mantenuto invariata la

natura giuridica di Ente pubblico strumentale della Regione e che è quindi da considerare l'attuale soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006;

- che la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato;
- che per la realizzazione dell'opera è previsto un tempo di 24 mesi a partire dalla consegna dei lavori;
- che, ai sensi della delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003), al progetto in argomento è stato assegnato il CUP I29J04000010001;

- sotto l'aspetto finanziario

- che il costo dell'intervento viene confermato, nel quadro economico, in 60.500.000,00 euro, di cui 46.039.303 per lavori e 14.460.697 per "somme a disposizione";
- che in particolare detto quadro economico, tra le "somme a disposizione", include – per un importo di 5.303.720,58 euro – l'IVA, che il soggetto aggiudicatore può recuperare, e che il costo dell'opera, al netto dell'IVA, ammonta quindi a 55.196.279, 42 euro, di cui 350.000 già coperti con l'assegnazione disposta con la citata delibera n. 58/2003 per indagini, sì che l'importo da finanziare è pari a 54.846.279,42 euro;
- che il RUP, nella dichiarazione allegata alla citata nota del Ministero delle infrastrutture in data 27 settembre 2007, attesta che le somme necessarie per il rispetto delle prescrizioni di cui si propone l'accoglimento in sede di approvazione del progetto (incluse quelle richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione) trovano copertura all'interno dell'importo riportato nel quadro economico per la voce "spese generali";
- che il piano economico-finanziario, redatto sulla cifra lievemente inferiore al costo depurato dell'IVA, evidenzia un "potenziale ritorno economico derivante dalla gestione", ma riporta un margine operativo lordo negativo e un VAN di progetto del pari negativo, esponendo altresì le motivazioni del contenuto livello tariffario praticabile e le limitate possibilità di attrarre finanziamenti privati che hanno impedito l'affidamento del servizio mediante gara e portato a forme di gestione "in house" da parte dell'ATO unico della Sardegna;
- che l'Unità tecnica–Finanza di progetto rileva come la presenza di un margine operativo lordo negativo escluda la sussistenza delle condizioni di parziale autofinanziamento e come il completamento dell'opera possa quindi avvenire con "il totale finanziamento pubblico";
- che, come disposto da questo Comitato nella delibera n. 58/2003, il Ministero istruttore si richiama alle conclusioni della suddetta Unità, tra l'altro evidenziando che teoricamente, secondo il piano d'ambito, almeno negli anni successivi ai primi, parte degli investimenti potrebbe essere realizzata a carico delle tariffe, ma che la rilevata mancanza dell'affidamento del servizio idrico integrato rende non percorribile tale soluzione;
- che pertanto la copertura del costo dell'opera viene individuata a carico dei contributi di cui all'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006;

DELIBERA

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilità per i beni ricadenti nelle aree interessate, il progetto definitivo "Schema idrico Sardegna sud-orientale (sistema basso Flumendosa-Picocca): opere di approvvigionamento idropotabile – schema n. 39 P.R.G.A. – 2° e 3° lotto".

E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

L'importo di 60.500.000,00 euro – corrispondente al costo dell'opera indicato nella "presa d'atto", al lordo dell'IVA – costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella seconda parte del citato allegato 1. Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al predetto Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

E' approvato altresì il piano di risoluzione delle interferenze: le relative prescrizioni sono riportate nella terza parte del citato allegato 1.

I beni di cui è prevista l'espropriazione sono riportati negli elaborati del progetto definitivo di cui alla cartella H e più specificatamente nel documento H2 ("elenco particelle espropriande"), mentre il documento H3 riporta l' "elenco delle ditte espropriande".

2. *Concessione contributo*

Per la realizzazione dell'opera è concesso, per quindici anni, un contributo annuo di euro 5.200.484,00 a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 con decorrenza 2009.

Il predetto contributo complessivo – suscettibile di sviluppare, al tasso di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti di euro 54.846.279,42 – è stato quantificato includendo, nel costo di

realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

3. Clausole finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto approvato con la presente delibera.

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1. La relativa verifica di ottemperanza, ove non diversamente specificato nell'allegato stesso, sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture, che procederà, a dare comunicazione dell'esito alla Segreteria di questo Comitato.

3.3 Lo stesso Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 63/2003.

3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

3.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 28 settembre 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 22 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 85

ALLEGATO 1

PROGETTO DEFINITIVO "SCHEMA IDRICO SARDEGNA SUD-ORIENTALE (SISTEMA BASSO FLUMENDOSA-PICOCCA): OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE SCHEMA N. 39 PRGA – 2° E 3° LOTTO".

PARTE I – PRESCRIZIONI

PARTE II – RACCOMANDAZIONI

PARTE III – PROGRAMMA INTERFERENZE

I – PRESCRIZIONI

1. Con riferimento alle opere ricadenti nel territorio del Comune di Villasimius:
   - la prevista camera di manovra del deposito dovrà essere realizzata con tetto piano con quota di solaio pari alla attuale quota di imposta del solaio inclinato;
   - la strada di accesso alla camera di manovra dovrà essere realizzata con terre stabilizzate con esclusione del bitume;
   - l'intera area del deposito dovrà essere piantumata con essenze autoctone arboree e arbustive della macchia mediterranea disposte in maniera "spontanea" e ricostruendo la copertura erbacea già presente in sito (agrestis);
   - il tratto di condotta compreso tra l'attraversamento della strada provinciale e lo scollinamento di Serra Giuanni Andria dovrà essere realizzato, per quanto possibile, sul tracciato della strada vicinale Porceddus;
   - lungo tutto il tratto della condotta dovranno essere evitate, per quanto possibile, le emergenze rocciose e le formazioni vegetali di macchia alta tipiche del paesaggio attraversato e comunque, quando questo non sarà possibile, dovrà essere garantito il ripristino, preferibilmente con l'espianto e rimpianto delle medesime essenze;
   - per le terre di scavo dovrà essere studiato un piano di riutilizzo o in alternativa il conferimento in discarica autorizzata;
   - per la mitigazione dell'impatto si prescrive che nel capitolato e nel cronoprogramma sia previsto che le opere vengano realizzate per lotti funzionali compiuti: in particolare i lavori di realizzazione del serbatoio di Monte Mereu dovranno essere iniziati e portati a termine senza soluzione di continuità.

   La verifica di ottemperanza è a carico del Comune di Villasimius.

2. Poiché il tracciato della condotta attraversa zone boscate, il progetto esecutivo dovrà prevedere la realizzazione di prese d'acqua (attacchi UNI 45 e UNI 70 a pressione max a 3 atm) ai fini dell'impiego nella lotta antincendio boschivo. La verifica di ottemperanza è a carico della Regione.

3. In base a quanto stabilito dall'articolo 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, non si potrà procedere a qualunque edificazione o costruzione di nuovi corpi di fabbrica all'interno di una fascia "*della larghezza di 100 metri dal perimetro esterno dell'area o del manufatto edilizio*" in presenza dei beni identificati dall'articolo 48 delle stesse N.T.A. Pertanto, qualora durante l'esecuzione dei saggi archeologici preventivi o durante la realizzazione delle opere in oggetto se ne dovesse rinvenire la presenza, il progetto esecutivo dovrà essere in parte o in toto modificato, previa l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

4. L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade da aprirsi ex novo o da modificarsi) dovrà essere seguito e controllato costantemente da personale archeologico qualificato (da reperirsi presso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al

Ministero per i Beni e le Attività Culturali; tale personale sarà remunerato a cura dell'Ente Acque della Sardegna), al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste e che possono determinare l'avvio, a carico dell'Ente, di ulteriori indagini di scavo. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

5. Tutti i lavori relativi al tracciato e alle opere connesse, da realizzarsi in prossimità dei siti indicati come quelli "a maggior rischio archeologico" dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano nella nota n. 2150 del 15/03/2006 (1. Insediamento preistorico e ipogeo funerario "Punta Madau" Is Pilastrus; 2. Nuraghe Monte Gruttas; 3. Nuraghe Cann'e Frau), dovranno essere seguiti costantemente e con particolare attenzione da archeologi qualificati esterni al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Le suddette prestazioni saranno a carico dell'Ente Acque della Sardegna. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
6. Il taglio per la posa delle tubature previsto in località Nuraghe Cann'e Frau dovrà essere preceduto da un'indagine archeologica di particolare estensione da realizzarsi con congruo anticipo rispetto alla realizzazione delle opere, considerato che la vicinanza al nuraghe omonimo potrebbe indicare la presenza di stratigrafie, contesti o strutture di interesse archeologico al momento non apprezzabili, i quali potrebbero essere danneggiati dai successivi lavori. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
7. Il Soggetto Aggiudicatore, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, verificherà prima dei tagli previsti a valle delle tombe dei giganti di Bau S'Arena, in località Serra Margiani – per le quali lo stesso Ufficio intende avviare la procedura di dichiarazione di interesse culturale – se, nonostante il dislivello fra il pianoro che ospita le tombe e l'avvallamento lungo il quale passerà il tracciato, permangano segni di antropizzazione antica, procedendo eventualmente a saggi e scavi preliminari. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
8. Gli scavi archeologici esplorativi non verranno compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
9. Considerato che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono diluiti in un arco temporale pluriennale, l'Ente Acque della Sardegna dovrà predisporre un cronoprogramma delle indagini archeologiche da realizzarsi con maggiore attenzione al fine di programmarle con largo anticipo rispetto all'inizio dei corrispondenti lotti delle opere. Il suddetto cronoprogramma dovrà essere concordato con la competente Soprintendenza e approvato dalla medesima prima dell'inizio delle opere. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
10. In corso d'opera, le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra il Proponente avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

11. Qualora durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti o manufatti antichi, anche di apparente non interesse, saranno immediatamente sospesi tutti i lavori in atto, dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, la quale, se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
12. L'Ente Acque della Sardegna dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.s. in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario della suddetta Soprintendenza, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
13. L'Ente acque della Sardegna dovrà prevedere nel quadro economico del progetto esecutivo l'accantonamento di somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
14. Le nuove strade d'accesso alle aree dei serbatoi dovranno essere realizzate con finitura in fondo naturale stabilizzato, secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo (come peraltro già previsto nei precedenti stralci d'intervento relativi allo schema 39 del PRGA, ormai in fase di realizzazione); il tappetino d'usura delle piazzole di manovra delle aree di servizio ai serbatoi dovrà invece essere realizzato con l'uso di bitume trasparente (conglomerato 'ecologico' a basso impatto ambientale tipo "Sacatrasparent"), previa realizzazione di campionature in loco da esaminare congiuntamente con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione.
15. Nella fase di stesura del progetto esecutivo dovrà essere approfondito l'aspetto relativo al riutilizzo dei materiali di scavo al fine di limitare il conferimento in discarica della percentuale residua, così come individuata dal proponente, anche contattando le Amministrazioni comunali per un loro eventuale reimpiego in interventi sul territorio nei modi e nei termini previsti dalla norme vigenti. Il materiale non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura degli scavi medesimi dovrà essere tempestivamente allontanato a discarica autorizzata. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione.
16. La morfologia dei luoghi d'intervento non dovrà subire modifiche se non limitatamente alle aree di cantiere, che comunque dovranno essere ricondotte al loro aspetto originale contestualmente alla conclusione dei singoli cantieri. Ogni opera di sistemazione che si dovesse rendere necessaria sarà realizzata con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione

17. I muri di sostegno, da rivestire in pietra locale, dovranno essere mascherati con la messa a dimora di piante rampicanti autoctone, con verifica triennale del loro attecchimento e vigore. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
18. I tratti di condotta che attraversano il SIC ITB040018 “Foce del Flumendosa – Sa Praia” e il SIC ITB040020 “Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis” dovranno essere realizzati nel rispetto di tutte le indicazioni di mitigazione descritte negli elaborati allegati allo Studio per la valutazione di incidenza, con particolare attenzione alle prescrizioni relative al rispetto del ciclo biologico delle specie vegetali oggetto di intervento, che per il SIC ITB040020 prevedono che i lavori non siano effettuati “tra fine marzo e fine luglio”. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione.
19. Le emergenze rocciose di dimensioni importanti (graniti), di cui la zona è particolarmente ricca, dovranno essere salvaguardate. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
20. I rivestimenti in pietra dei muri di sostegno e dei locali a servizio dei depositi dovranno essere realizzati con pietra locale e la disposizione di montaggio sarà oggetto di specifiche prove da sottoporsi, per l’approvazione, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
21. Al fine di uniformare gli interventi preesistenti con le tipologie costruttive adottate nel presente progetto, l’edificio esistente del serbatoio Capo Ferrato, il quale presenta una tipologia costruttiva non consona con i luoghi, sarà rivestito con pietra locale in analogia con i nuovi edifici di servizio progettati. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione.
22. Le eventuali linee elettriche MT e telefoniche di servizio agli impianti dovranno essere interrate così come disposto dal comma 2 dell’art. 103 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo. Lo stesso sistema interrato dovrà essere adottato per tutte le linee a BT al fine di ridurre l’impatto degli interventi progettati. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
23. Per le recinzioni dei nuovi serbatoi si dovrà evitare di realizzare tratti rettilinei di muro troppo lunghi al fine di creare, con lo stesso andamento variato, un effetto di mitigazione che eviti la formazione di barriere visive. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
24. Per la verniciatura dei “paletti metallici” di recinzione ai nuovi serbatoi saranno eseguite, per ogni intervento, diverse prove in situ al fine di identificare, a seconda dell’orografia dei terreni e degli sfondi naturali dalle principali visuali, i colori da adottarsi, scelti tra quelli che meglio riducono la visibilità dei suddetti paletti. Le prove saranno sottoposte, per l’approvazione, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
25. I pali di sostegno zincati dei proiettori di illuminamento esterni alle opere d’arte in progetto dovranno essere verniciati con colore adeguato a ridurne la visibilità. Le prove per l’individuazione del colore saranno sottoposte, per l’approvazione, alla

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

26. Considerato che le nuove strutture si collocano in ambiti territoriali non "inquinati" dal punto di vista dell'illuminazione notturna, gli impianti di illuminazione dei siti dovranno essere utilizzati solo in caso di necessità senza una loro accensione notturna continua. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

27. In sede di progettazione esecutiva e di organizzazione dei lavori dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti tecnici per minimizzare l'impatto di tutte le opere di maggior evidenza ambientale. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

28. Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dal proponente con la redazione del progetto esecutivo, da presentarsi prima dell'inizio delle opere, e, per quanto concerne in particolare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 3-27, i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

29. In fase esecutiva delle opere dovrà essere predisposto un progetto che individui nei minimi particolari la collocazione appropriata di tutti gli interventi, compresi quelli accessori. La verifica di ottemperanza è a carico della Regione.

30. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste nel progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere realizzate nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi, e monitorate come di seguito indicato:

    - entro il 1° anno, al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale introdotto ex novo o trapiantato, si dovrà provvedere alle necessarie manutenzioni ed irrigazioni di soccorso;
    - al 1° e 3° anno dall'impianto/trapianto del materiale vegetale vivo, si dovrà provvedere ad una verifica degli interventi, alle necessarie cure colturali e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, alle opportune azioni di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree/arbustive.

    Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale.

31. Le suddette opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. La verifica di ottemperanza è a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione.

32. In fase esecutiva il Soggetto aggiudicatore dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

    a. durante la fase di cantiere, al fine di preservare le diverse matrici ambientali da potenziali impatti, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico/progettuali e le misure di mitigazione individuate ed illustrate dal

Proponente nello S.I.A., accorgimenti e misure che dovranno essere riportati integralmente nel capitolato d'appalto;

b. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile:

   - gli spazi destinati alle aree, piste di cantiere e per lo stoccaggio temporaneo di materiale movimentato;
   - gli ingombri delle strade di servizio da mantenere a fine lavori;

c. gli esemplari vegetali autoctoni di qualsiasi specie erbacea, arbustiva e arborea, meritevoli di conservazione per caratteri quali rarità, interesse biogeografico, dimensioni e portamento, eventualmente individuati nei siti di cantiere, dovranno essere rimossi con idoneo pane di terra, evitando di arrecare danni irreversibili agli individui o a parti degli stessi, e successivamente reimpiantati in luoghi prossimi alle aree di cantiere al fine di evitare interferenze con la funzionalità delle opere;

d. negli interventi di ingegneria naturalistica e di sistemazione a verde dovranno essere messe a dimora specie vegetali coerenti con le condizioni stazionali locali e compatibili dal punto di vista fitosociologico; pertanto, tutto il materiale vegetale vivo e le sementi delle specie utilizzate nelle eventuali piantagioni ed inerbimenti dovranno appartenere a ecotipi locali ed essere di provenienza certificata;

e. durante l'esecuzione delle opere, la Direzione Lavori dovrà essere supportata da un esperto (naturalista, biologo, forestale, agronomo, ecc.), al fine di:

   - evitare/ridurre/mitigare eventuali impatti sulle componenti biotiche non previsti in fase progettuale;
   - verificare la coerenza delle specie messe a dimora con la vegetazione potenziale e la corretta esecuzione delle opere di piantumazione e rinverdimento;
   - provvedere, in caso di rinvenimento di specie faunistiche oggetto di tutela (Convenzione di Berna; DIR. CEE 43/92; L.R. 23/98), o di rilevante interesse naturalistico, alle azioni di allontanamento, custodia temporanea e reinserimento delle stesse, di concerto con gli Enti competenti;
   - controllare e coordinare, in caso di rinvenimento di specie vegetali meritevoli di conservazione per caratteri quali rarità, interesse biogeografico, dimensioni e portamento, le azioni di espianto e reinserimento delle stesse, di concerto con gli Enti competenti;

f. dovrà essere predisposto, preliminarmente all'avvio dei lavori, di concerto con il Corpo Forestale, un piano operativo di dettaglio per la corretta attuazione delle prescrizioni di cui ai punti c), d), e). Detto piano dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, Direzione generale dell'Ambiente e del Corpo Forestale;

g. dove prevista dal progetto, la piantagione di specie legnose dovrà essere irregolare, alternata e il più possibile naturaliforme; allo scopo di favorire la biodiversità, dovrà essere evitata la netta prevalenza numerica degli individui di una specie vegetale sulle altre; l'eventuale dominanza di una o poche specie dovrà essere giustificata con criteri prettamente naturalistici;

h. per il serbatoio di “Nuraghe Su Sciusciu”, previsto con due piani fuori terra, in fase esecutiva dovranno essere approfondite le misure di mitigazione naturali/artificiali per ridurne la visibilità dalla sottostante S.P. 18, che costituisce il punto privilegiato di vista della retrostante formazione rocciosa;

i. poiché le opere in progetto appartengono alle infrastrutture di distribuzione ed utilizzazione della risorsa del basso Flumendosa, così come individuate nella pianificazione regionale vigente, dovranno essere rispettate, da subito, nel medesimo ambito fluviale, le disposizioni sul Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) contenute identicamente nel Piano Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 14/16 del 4.4.2006, e nel Piano Stralcio per l’Utilizzazione delle Risorse Idriche, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 17/15 del 26.4.2006. In tali piani il D.M.V. è definito come pari al 10% del deflusso naturale, intendendo per deflusso naturale quello che si avrebbe in quel corso d’acqua in assenza di prelievi e di immissioni artificiali, inteso come aliquota del deflusso istantaneo (anche rimodulato su base mensile), con una riproduzione della variabilità naturale dei deflussi. Le modalità operative da adottarsi e l’esatta quantificazione del deflusso naturale nelle sezioni di interesse sul quale applicare l’aliquota del 10% dovrà essere concordato con l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e l’A.R.P.A.S.;

j. dovrà essere effettuata la registrazione quotidiana delle portate rilasciate a valle della presa di Arcu S’Arena ed essere previsto l’invio dei dati raccolti con cadenza mensile, su adeguato supporto informatico, all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e all’A.R.P.A.S., anche ai fini dell’implementazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA);

k. in relazione allo stato di criticità ambientale del basso Flumendosa, derivante principalmente da estesi fenomeni di salinizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, e in relazione alla possibilità di un successivo affinamento della quantificazione specifica del D.M.V., prima dell’entrata in funzione dello schema, dovrà essere predisposto, messo in opera e gestito un idoneo e condiviso sistema di monitoraggio chimico, biologico e quantitativo dei corpi idrici del basso Flumendosa e della piana di Muravera – Villaputzu, comprendente anche le modalità di diffusione dei dati del monitoraggio, secondo i criteri, metodi e standard previsti dalle vigenti normative nazionali e comunitarie. Tale programma di monitoraggio dovrà essere concertato con l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e con l’A.R.P.A.S.;

l. il Gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà comunicare all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente qualsiasi riattivazione dei pozzi della piana di Villaputzu – Muravera e del Picocca – Corr’e Pruna, principale risorsa idropotabile attualmente utilizzata, fornendo le motivazioni e la durata dell’emungimento, anche al fine della verifica del rispetto delle condizioni operative che sono state esaminate nel corso della procedura di V.I.A.;

m. in fase di predisposizione del progetto esecutivo tutte le procedure relative al monitoraggio ambientale, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio, peraltro già previste nel progetto, unitamente a quelle indicate ai punti precedenti, dovranno essere organicamente riprese in un documento unitario concordato con l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente da trasmettere all’A.R.P.A.S. e al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale per gli adempimenti di competenza.

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate dal punto a) al punto r) è a carico della Regione.

33. Terminati i lavori, il ripristino dei luoghi dovrà essere fatto a regola d'arte. La verifica di ottemperanza è a carico della Regione.

II – RACCOMANDAZIONI

Il Soggetto Aggiudicatore valuterà la possibilità di venire incontro alle richieste dei cittadini del Comune di Castidas, riportate nella nota prot. 9576 del 19 dicembre 2005.

III – PROGRAMMA INTERFERENZE

1. Il Soggetto Aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, ai seguenti enti:
   - Amministrazioni provinciale di Cagliari;
   - Amministrazioni Comunali di: Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu, Villasimius;
   - Ente Sardo Acquedotti e Fognature;
   - Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
   - Comando Militare Autonomo della Sardegna;
   - Comunità Montana Sarrabus-Gerrei;
   - Telecom;
   - GRTN;
   - Terna;
   - Enel;
   - ANAS.

   Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

2. Relativamente alle opere di competenza della Telecom, gli oneri derivanti dallo spostamento e/o adeguamento degli impianti di TLC saranno addebbitati al Soggetto aggiudicatore.

3. Eventuali rilievi di dettaglio dei tratti di elettrodotto che potrebbero interferire con il percorso della nuova opera in progetto dovranno essere richiesti alla società TERNA con congruo anticipo.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si

potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il Consorzio produzione carne bovina - aggiornamento. (Deliberazione n. 147/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

VISTO l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

VISTA la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

VISTA la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per

il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

VISTA la propria delibera 22 marzo 2006 n. 24 (G.U. n. 144/2006) con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è stato autorizzato a stipulare, con il Consorzio Produzione Carne Bovina, il contratto di filiera per lo sviluppo della filiera del grano duro, da realizzarsi nelle regioni Campania (area obiettivo 1), Molise (area sostegno transitorio obiettivo 1), Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana (aree obiettivo 2 e phasing-out obiettivo 2), Umbria (aree obiettivo 2, phasing-out obiettivo 2 e in deroga art. 87.3.c) e Emilia Romagna, (aree obiettivo 2 e in deroga art. 87.3.c);

VISTE le note n. TRAGR IV – 794 del 7 dicembre 2007 e n. DO122284 del 17 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del contratto di filiera Consorzio Produzione Carni Bovine, determinata dalle variazioni intervenute in seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese beneficiarie;

SU PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

D E L I B E R A

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alle premesse, presentato dal Consorzio Produzione Carni Bovine.

1.1. Il contratto aggiornato prevede una variazione dell'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, che si riducono dagli originari 9.235.035,52 euro ad un totale di 7.608.068,74 euro così articolati:

- Investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A) 2.531.405,43 euro
- Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) 3.772.120,26 euro
- Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera (tabella 3A) 297.927,00 euro
- Investimenti in ricerca e sviluppo (tabella 5A) 1.006.616,05 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, si riducono nel loro ammontare complessivo e sono determinate in 4.079.093,89 euro, di cui 2.691.818,47 euro quale contributo in conto capitale e 1.387.275,42 euro a titolo di finanziamento agevolato.

1.3. L'articolazione degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è rappresentata nella allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente le tabelle 1 e 2 allegate alla delibera n. 24/2006 citata nelle premesse.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 24/2006.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 28 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 119

ALLEGATO

Tabella 1: CONSORZIO DI PRODUZIONE CARNE BOVINA - Investimenti ammissibili e agevolazioni progetto esecutivo

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.				Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	5A		
		40%	100%			
AGRIFAP SAS DI U. BIASIN & C.						
Investimenti ammissibili	**413.425,58**	-	-	-	**413.425,58**	**206.712,79**
Contributo in conto capitale	103.356,40					103.356,40
Finanziamento agevolato	103.356,40					103.356,40
AZIENDA AGRARIA FRATELLI ALBERATI S.S						
Investimenti ammissibili	**75.500,00**	-	-	-	**75.500,00**	**37.750,00**
Contributo in conto capitale	18.875,00					18.875,00
Finanziamento agevolato	18.875,00					18.875,00
AZIENDA AGRARIA MARCUCCI GIANCARLO						
Investimenti ammissibili	**74.500,00**	-	-	-	**74.500,00**	**37.250,00**
Contributo in conto capitale	18.625,00					18.625,00
Finanziamento agevolato	18.625,00					18.625,00
AZIENDA AGRARIA PIZZI GIORGIO MARIA						
Investimenti ammissibili	**595.166,27**	-	-	-	**595.166,27**	**297.583,14**
Contributo in conto capitale	148.791,57					148.791,57
Finanziamento agevolato	148.791,57					148.791,57
AZIENDA AGRICOLA DI MEMMO PARIDE						
Investimenti ammissibili	**218.599,97**	-	-	-	**218.599,97**	**109.300,00**
Contributo in conto capitale	54.650,00					54.650,00
Finanziamento agevolato	54.650,00					54.650,00
AZIENDA AGRITURISTICA IL FELCINO						
Investimenti ammissibili	**107.172,67**	-	-	-	**107.172,67**	**53.586,34**
Contributo in conto capitale	26.793,17					26.793,17
Finanziamento agevolato	26.793,17					26.793,17
BACHETONI ROSSI VACCARI ANTONIO						
Investimenti ammissibili	**186.467,87**	-	-	-	**186.467,87**	**93.233,94**
Contributo in conto capitale	46.616,97					46.616,97
Finanziamento agevolato	46.616,97					46.616,97
CASEIFICIO SOCIALE COLFIORITO Scrl						
Investimenti ammissibili	-	-	**60.000,00**	-	**60.000,00**	**60.000,00**
Contributo in conto capitale			60.000,00			60.000,00
Finanziamento agevolato						-
CIC CARNI Srl						
Investimenti ammissibili	-	**220.190,00**	-	-	**220.190,00**	**88.076,00**
Contributo in conto capitale		44.038,00				44.038,00
Finanziamento agevolato		44.038,00				44.038,00
CONSORZIO PRODUTTORI CARNE BOVINA PREGIATA DELLE RAZZE ITALIANE						
Investimenti ammissibili	-	-	**237.927,00**	**637.116,80**	**875.043,80**	**875.043,80**
Contributo in conto capitale			237.927,00	637.116,80		875.043,80
Finanziamento agevolato						
COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI TERRITORIO RAVENNATE						
Investimenti ammissibili	**144.932,00**	-	-	-	**144.932,00**	**72.466,00**
Contributo in conto capitale	36.233,00					36.233,00
Finanziamento agevolato	36.233,00					36.233,00
COOPERATIVA CIMOA Scarl						
Investimenti ammissibili	-	**577.679,00**	-	-	**577.679,00**	**231.071,60**
Contributo in conto capitale		115.535,80				115.535,80
Finanziamento agevolato		115.535,80				115.535,80
D & L ZOOTECNICA S.S.						
Investimenti ammissibili	**231.637,68**	-	-	-	**231.637,68**	**115.818,84**
Contributo in conto capitale	57.909,42					57.909,42
Finanziamento agevolato	57.909,42					57.909,42
MATTATOIO VALLE UMBRA SUD S.p.A.						
Investimenti ammissibili	-	**65.745,33**	-	-	**65.745,33**	**26.298,13**
Contributo in conto capitale		13.149,07				13.149,07
Finanziamento agevolato		13.149,07				13.149,07

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.				Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	5A		
		40%	100%			
NUOVO MOLINO DI ASSISI SRL						
Investimenti ammissibili	**-**	**2.612.855,17**	**-**	**369.499,25**	**2.982.354,42**	**1.414.641,32**
Contributo in conto capitale		522 571,03		369.499,25		892.070,28
Finanziamento agevolato		522 571,03				522.571,03
TERROSI VAGNOLI LUIGI						
Investimenti ammissibili	**484.003,39**	**-**	**-**	**-**	**484.003,39**	**242.001,70**
Contributo in conto capitale	121.000,85					121.000,85
Finanziamento agevolato	121.000,85					121.000,85
TIRRENIA CARNI SRL						
Investimenti ammissibili	**-**	**295.650,76**	**-**	**-**	**295.650,76**	**118.260,30**
Contributo in conto capitale		59 130,15				59.130,15
Finanziamento agevolato		59 130,15				59.130,15
Totale investimenti ammissibili	**2.531.405,43**	**3.772.120,26**	**297.927,00**	**1.006.616,05**	**7.608.068,74**	
Totale agevolazioni	**1.265.702,74**	**1.508.848,10**	**297.927,00**	**1.006.616,05**		**4.079.093,89**
Totale contributo in conto capitale	632.851,37	754 424,05	297.927,00	1.006.616,05		2.691.818,47
Totale finanziamento agevolato	632.851,37	754 424,05	-	-		1.387.275,42

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e la OP Marollo S.C.P.A. - revoca. (Deliberazione n. 153/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

VISTO l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti e, in particolare, l'art. 6, lettera b) che prevede tra i criteri di ammissibilità che l'investimento complessivo del contratto di filiera debba essere superiore ai 7 milioni di euro;

VISTA la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);

VISTA la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

VISTA la propria delibera 27 maggio 2005 n. 41 (G.U. n. 106/2006) con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è stato autorizzato a stipulare, con la OP Marollo S.c.p.a., il contratto di filiera nel comparto produttivo dei vegetali surgelati da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Lazio Marche e Veneto (aree obiettivo 2) e sono state approvate agevolazioni per complessivi 4.286.000,00 euro;

VISTA la nota n. TRAGR IV – Agroindustria 792 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di revoca del contratto di filiera OP Marollo S.c.p.a., a seguito della impossibilità di effettuare la valutazione di congruità di tutti gli investimenti previsti dal contratto, per la mancata presentazione della necessaria documentazione da parte del proponente;

CONSIDERATO che è stato possibile effettuare una valutazione di congruità degli investimenti per un importo pari a 1.950.000,00 euro, e che, ai sensi dell'art. 6, lettera b) del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, l'investimento minimo complessivo per un contratto di filiera deve essere superiore ai 7 milioni di euro;

SU PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

D E L I B E R A

1. Sono revocate le agevolazioni finanziarie pari a 4.286.000,00 euro, di cui 3.143.000,00 euro quale contributo in conto capitale e 1.143.000,00 euro a titolo di finanziamento agevolato, interamente a carico dello Stato, relative al contratto di filiera, approvato con la citata delibera n. 41/2005, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e la OP Marollo S.c.p.a..

2. E' revocata l'assegnazione della somma di 4.286.000,00 euro a carico dello Stato, effettuata con la citata delibera n. 41/2005.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 28 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 120

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Riprogrammazione parziale dell'assegnazione disposta a favore del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale al punto 4.2 della delibera CIPE n. 1/2006 (fondo per le aree sottoutilizzate). (Deliberazione n. 159/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTI gli artt. 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art.119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la propria delibera 22 marzo 2006, n. 1 (G.U. n. 142/2006), che al punto 4.2 (voce D.2 della relativa tabella di riparto) assegna l'importo di 2,5 milioni di euro a favore del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale (ora Ministro dello sviluppo economico) per il finanziamento dell'iniziativa denominata "Progetto Balcani", diretta a sviluppare le relazioni economiche del Mezzogiorno con i Paesi dell'area balcanica, anche mediante interventi infrastrutturali urgenti ed investimenti immateriali volti, tra l'altro, a fornire assistenza tecnica alle autorità di Albania, Macedonia, Bulgaria e Unione delle Repubbliche Serbo-Montenegrine;

VISTA la nota n. 0020331 del 12 dicembre 2007, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha rappresentato la difficoltà di realizzare, a valere sulla predetta assegnazione di 2.500.000 euro, le linee di intervento finalizzate alla riorganizzazione dei traffici internazionali lungo la linea ferroviaria Bar-Belgrado (Montenegro e Serbia), alle quali erano originariamente destinate risorse per 1.100.000 euro, ed ha contestualmente chiesto di poter impiegare tali risorse per il parziale finanziamento di un nuovo progetto, proposto dall'Agenzia delle dogane, per l'esportazione, nei Paesi dell'area balcanica, del sistema informativo doganale italiano A.I.D.A. (Automazione integrata per dogane e accise), progetto il cui costo, stimato in 1.632.000 euro (IVA esclusa), potrà essere co-finanziato dalla Macedonia;

RITENUTO di accogliere tale richiesta e di adottare la presente delibera che riveste carattere di riprogrammazione, in quanto comportante una diversa destinazione delle risorse rispetto alla iniziale assegnazione disposta con la citata delibera di questo Comitato n. 1/2006;

D E L I B E R A

1. L'assegnazione di 2.500.000 euro, disposta a favore del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale (ora Ministro dello sviluppo economico) al punto 4.2 della delibera di questo Comitato n. 1/2006 per il finanziamento dell'iniziativa richiamata in premessa, denominata "Progetto Balcani", è parzialmente riprogrammata, per un importo pari a 1.100.000 euro, per il parziale finanziamento di un nuovo progetto finalizzato all'esportazione nei Paesi dell'area balcanica del sistema informativo doganale italiano A.I.D.A. (Automazione integrata per dogane e accise).

2. In linea con il principio del cosiddetto "disimpegno automatico" ormai consolidato nelle delibere di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate adottate negli anni da questo Comitato, le risorse riprogrammate con la presente delibera dovranno essere impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2009. Le risorse non impegnate entro il predetto termine saranno riprogrammate da questo Comitato.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 28 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 121

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Riprogrammazione parziale, a seguito delle delibere CIPE n. 179/2006 e n. 50/2007, dell'assegnazione disposta a favore del Ministro dell'istruzione, università e ricerca al punto 5.1.1 della delibera CIPE n. 35/2005 (fondo per le aree sottoutilizzate). (Deliberazione n. 160/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTI gli artt. 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art.119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la propria delibera 27 maggio 2005, n. 35 (G.U. n. 237/2005), che al punto 5.1.1 (voce C.1.1 della relativa tabella di riparto) assegna a favore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (ora Ministero dell'Università e della ricerca) l'importo di 315 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10% (pari a 35 milioni di euro) per la copertura (per circa il 55%) delle quote di intervento a fondo perduto relative a progetti di ricerca industriale, a fronte di interventi, nella forma del credito agevolato, realizzati attraverso il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui alla legge n. 311/2004, nonché per la realizzazione di progetti di ricerca (per circa il 45%) anche nel quadro degli interventi realizzati, nell'ambito della normativa vigente, attraverso il modello dei distretti tecnologici;

VISTA la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 179 (G.U. n. 118/2007), recante l'"Applicazione del punto 6.4 della delibera CIPE n.17/2003, decurtazione delle risorse", che ha, fra l'altro, disposto la decurtazione a carico del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di un importo complessivo pari a euro 341.034.907 a valere sulle assegnazioni precedentemente disposte a favore dello stesso Ministero per la realizzazione di programmi di ricerca (ivi comprese le iniziative relative ai distretti tecnologici) con la delibera di questo Comitato 9 maggio 2003, n. 17 (G.U. 155/2003) e con le successive delibere 13 novembre 2003, n. 83 (G.U. n. 48/2004) e 20 dicembre 2004, n. 81 (G.U. n. 93/2005);

VISTA la propria delibera 28 giugno 2007, n. 50 (G.U. 253/2007), recante l'"Assorbimento dei tagli e degli accantonamenti apportati dalla legge finanziaria 2007 al Fondo aree sottoutilizzate ex art. 61 l.f. 2003, riassegnazione parziale revoche ex delibera n.179/2006 e nuove assegnazioni", che al punto 3 dispone la riassegnazione delle risorse a carattere "non ricorrente" revocate con la delibera n.179/2006 ed in particolare riassegna al Ministero dell'università e della ricerca l'importo di 268.669.466 euro per i distretti tecnologici;

CONSIDERATO che, a seguito della predetta riassegnazione disposta dalla citata delibera n. 50/2007, l'entità delle decurtazioni complessive di risorse a carico del Ministero per l'università e la ricerca, a fronte delle pregresse assegnazioni di cui alle citate delibere di questo Comitato n. 17/2003, 83/2003 e 81/2004, risulta ridotta a euro 72.365.441;

VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 170 del 14 dicembre 2007 e l'allegata proposta del competente Ministro, che prevede il completamento dei programmi già finanziati con la precedente delibera n. 81/2004 ed in particolare delle iniziative relativi ai distretti tecnologici oggetto della predetta decurtazione, destinando allo scopo una quota di 26.358.151 euro a valere sulla richiamata assegnazione complessiva di 315 milioni di euro, disposta dal punto 5.1.1 della delibera CIPE n. 35/2005 ed in particolare a carico della quota di 173.250.000 euro (pari a circa il 55% dell'assegnazione) inizialmente destinata alla copertura delle quote di intervento a fondo perduto relative a progetti di ricerca industriale;

ACQUISITO nel corso della odierna seduta il parere favorevole del Ministro dello sviluppo economico;

RITENUTO di accogliere la citata richiesta e di adottare la presente delibera che riveste carattere di riprogrammazione, in quanto dispone una diversa destinazione rispetto alla iniziale assegnazione disposta con la precedente delibera di questo Comitato n. 35/2005 a favore delle finalità previste dalla delibera n. 81/2004;

D E L I B E R A

1. L'assegnazione di 315 milioni di euro, disposta al punto 5.1.1 della delibera CIPE n. 35/2005 a favore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (ora Ministero dell'università e della ricerca) ed in particolare la quota di tale assegnazione richiamata in premessa, valutata in euro 173.250.000, è parzialmente riprogrammata, per un importo pari a 26.358.151 euro, al fine di consentire il completamento dei programmi relativi a distretti tecnologici, di competenza dello stesso Ministero, già finanziati con la precedente delibera di questo Comitato n. 81/2004.

2. In linea con il principio del cosiddetto "disimpegno automatico" ormai consolidato nelle delibere di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate adottate negli anni da questo Comitato, le risorse riprogrammate con la presente delibera dovranno essere impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2009. Le risorse non impegnate entro il predetto termine saranno riprogrammate da questo Comitato.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 28 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 122

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Assegnazione quota 2007 al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'erogazione di contributi sull'emissione di prestiti obbligazionari ex articolo 10 legge n. 64/1986 (fondo per le aree sottoutilizzate ex articolo 61 della L.F. 2003). (Deliberazione n. 161/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" ed in particolare l'articolo 10, il quale, fra l'altro, prevede che il Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) possa concedere, a valere sugli stanziamenti di cui alla stessa legge, un contributo sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale;

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse Amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare l'art. 19, comma 5, come successivamente integrato e modificato, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

VISTO il decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse";

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 61, comma 1, che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse, nel quale confluiscono, fra l'altro, gli stanziamenti di cui alla predetta legge n. 64/1986;

VISTE le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state disposte, a favore delle Amministrazioni centrali competenti, assegnazioni finanziarie volte ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11258 del 31 gennaio 2007, con la quale viene fra l'altro richiesta l'assegnazione necessaria a fronteggiare il fabbisogno finanziario, per l'anno 2007, relativo all'erogazione dei contributi sull'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'art.10 della legge 64/1986, per un importo complessivo di 2.455.835,70 euro;

VISTA la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0020715 del 19 dicembre 2007, con la quale viene sottoposta alla valutazione di questo Comitato la predetta richiesta di assegnazione di risorse a favore del Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO di accogliere tale richiesta per l'importo di euro 2.455.835,70, la cui copertura viene posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

DELIBERA

1. A copertura del fabbisogno finanziario per l'anno 2007 relativo alla erogazione di contributi sull'emissione di prestiti obbligazionari ex art. 10 della legge n. 64/1986, è assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo di euro 2.455.835,70, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui al richiamato art. 61, comma 1, della legge finanziaria 2003.

2. I competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera e per l'importo sopra indicato, le conseguenti variazioni di bilancio.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 22 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 83

08A03169

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803110/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.